



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 164

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, DI UTILIZZO, DI INTRODUZIONE, DI DETENZIONE E/O TRASPORTO DI BOTTIGLIE E RECIPIENTI IN VETRO E/O LATTINE E DI ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE ED OGGETTI CHE POSSANO ARRECARE DANNI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELL'ORCHESTRA PROVINCIALE CON CORO DELLE PRIMARIE IN PIAZZA MAGGIORE NELLA SERATA DI VENERDI' 05 GIUGNO 2026.

IL SINDACO

Premesso che in Mondovì – Piazza Maggiore – nella serata di Venerdì 05 giugno 2026, dalle ore 21:00 alle ore 23:00, avrà luogo il concerto dell'Orchestra Provinciale con coro delle primarie organizzato dall'Istituto Comprensivo 1 Mondovì - con sede in Via Perotti n. 2;

Preso atto della relazione tecnica descrittiva e del piano operativo di emergenza ed evacuazione, entrambi i documenti redatti dal Geom. Bricca Marco e trasmessi in data 03/06/2026 assunti al protocollo n. 25799;

Rilevato che la gestione di detto evento richiede l'adozione di tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento, nonché al fine di evitare che nell'ambito dello stesso si verificano danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti, nonché per esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;

Considerato che la vendita, l'utilizzo, l'introduzione, il trasporto e/o la detenzione di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l'incolumità pubblica sia a causa dell'abbandono dei contenitori vuoti direttamente sul suolo, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

Ravvisata la necessità di precludere, al fine di assicurare il normale svolgimento dell'evento nonché di prevenire pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica, la detenzione, il trasporto e/o l'utilizzo di oggetti atti a provocare danni, disturbo o molestie alle persone;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/03 e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, in occasione del “**CONCERTO DELL’ORCHESTRA PROVINCIALE CON CORO DELLE PRIMARIE**”, in Mondovì – Piazza Maggiore nella serata di Venerdì 05 giugno 2026

che sia fatto divieto a chiunque, dalle ore 20:00 alle ore 24:00

1. di utilizzare, introdurre, trasportare e/o detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone, anche se utilizzati per il consumo di bevande in forma itinerante;
2. di vendere, per il consumo in forma itinerante, bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone;
3. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone dispensate da distributori automatici i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedire l’erogazione;
4. borse e zaini (superiori a 15 litri), bastoni selfie, treppiedi, penne, puntatori laser, bombolette spray, trombette da stadio, recipienti a pressione, armi, coltelli e altri oggetti da punta o taglio, materiali esplosivi, artifici pirotecnici, fumogeni, pietre, droni e aeroplani telecomandati (se non autorizzati), veleni sostanze nocive, materiale infiammabile ed ogni altro oggetto che possa recare danni, disturbo o molestie alle persone;
5. di utilizzare caschi integrali indossati;
6. di detenere cani sprovvisti di guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, gli stessi devono essere anche muniti di museruola.

Resta consentita:

- l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine esclusivamente all’interno dei pubblici esercizi e negli annessi dehors laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende: “...*la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.*” (art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2006 n. 38, fermo restando che i titolari delle predette attività di somministrazione hanno l’obbligo di assicurare la pulizia continua dei tavoli provvedendo a rimuovere le bottiglie, i contenitori e/o lattine al termine della consumazione.

DISPONE

- che il soggetto organizzatore dell'evento - Istituto Comprensivo 1 Mondovì - adotti le idonee procedure di controllo e vigilanza del divieto impartito, nell'ambito dell'area adibita a tale evento;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
 - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì;
 - Comando Polizia Locale Mondovì;
 - Questura di Cuneo;
 - Prefettura di Cuneo;
- che del presente provvedimento:
 - venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì;
 - venga data comunicazione all'Ufficio Stampa – sede e al Dipartimento Istruzione Cultura Sport e Assistenza - Sede .

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
- che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mondovì, li 03/06/2026

IL SINDACO

LUCA ROBALDO*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.